Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 41 del 30/06/2015

REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETICA, TATUAGGIO E PIERCING

Elaborato dal COORDINAMENTO PROVINCIALE S.U.A.P.

Provincia di Siena

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1) Oggetto ed ambito di applicazione
ART. 2) Principi e disposizioni generali

TITOLO II – ATTIVITA' DI ACCONCIATORE
ART. 3) Definizioni e principi generali
ART. 4) Attività a fini didattici o di dimostrazione

TITOLO III – ATTIVITA' DI ESTETICA
ART. 5) Definizioni e principi generali

TITOLO IV – ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING
ART. 6) Definizioni e principi generali
ART. 7) Piercing del padiglione auricolare

TITOLO V - MODALITA' CONTRATTUALE POLTRONA-CABINA IN AFFIDO
ART. 8) Poltrona- cabina in affido – Definizione e principi generali
ART. 9) Limiti di utilizzo
ART. 10) Divieti
ART. 11) Titolo abilitativo
ART. 12) Variazioni
ART. 13) Sicurezza
ART. 14) Prezzi
ART. 15) Obblighi igienico-sanitari

TITOLO VI - DISPOSIZIONI COMUNI ED ATTIVITA' CONGIUNTE
ART. 16) Requisiti fondamentali
ART. 17) Forme, modalità e limiti di esercizio dell'attività
ART. 18) Esercizio dell'attività
ART. 19) Orari

TITOLO VII – SANZIONI E MISURE INTERDITTIVE
ART. 20) Modalità di vigilanza e controllo per tutte le tipologie di attività
ART. 21) Sanzioni

TITOLO VIII - ATTIVITA' NON DISCIPLINATE
ART. 22) Disciplina delle Attività del Benessere e Bio-Naturali e Attivita' di Tecniche Manuali sull'individuo

TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 23) Efficacia e validità del presente regolamento

ALLEGATI:

ALLEGATO A: Requisiti strutturali ed igienico sanitari

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'attività di acconciatore, di estetica, di tatuaggio e piercing, come definite dalla normativa vigente.

2. Il presente regolamento si applica a tutte le imprese che svolgono le attività di cui al comma precedente nel territorio comunale, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, comprese le strutture ricettive, le palestre e simili (scuole di ballo, circoli, ecc.), anche a titolo gratuito.

3. Il presente regolamento non si applica all'attività di medicina estetica, in quanto rientrante nell'esercizio della professione medica.

4. Il presente regolamento, ai soli fini dei requisiti strutturali ed igienico sanitari (di cui all'allegato "A" al presente regolamento), si applica alle discipline del benessere e bio-naturali e attività di tecniche manuali sull'individuo definite all'art. 22 del presente regolamento.

Articolo 2
Principi e disposizioni generali

1. Le attività di cui all'art. 1) devono essere esercitate nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e prevenzione incendi, delle norme urbanistico - edilizie, di tutela dell'inquinamento acustico e ambientale, nonché di tutte le disposizioni, presenti nell'ordinamento giuridico vigente, che disciplinano dette attività, anche sotto i vari profili alle medesime connessi, ancorché non espressamente richiamate dal presente regolamento.

2. E' parte integrante e sostanziale del presente regolamento l'allegato "A" (*Requisiti Strutturali ed Igienico Sanitari*) fermo restando che, i requisiti strutturali, igienico - sanitari e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature, nonché le disposizioni sulla conduzione igienica e sulle apparecchiature elettromeccaniche impiegabili, sono quelli contenuti nella normativa nazionale e regionale comprese le successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II – ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

Articolo 3
Definizioni e principi generali

1. L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

2. Non sono comprese nelle attività di acconciatore e, dunque, non sono soggette al presente regolamento, le attività di lavorazione del capello che non rientrino nei trattamenti e nei servizi di cui al comma precedente e non comportino prestazioni applicative sulla persona, ma unicamente la produzione di un bene commerciale.

3. Le singole prestazioni di cui al comma 1 possono svolgersi solo nel rispetto di quanto stabilito nell'allegato "A" (*Requisiti Strutturali ed Igienico Sanitari*) al presente regolamento.
4. Gli acconciatori, nell'esercizio delle loro attività, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico consistenti in limatura e laccatura di unghie (Legge Regionale n.29/2013 - art. 1 - comma 2). E' esclusa l'attività di ***onicotecnica*** così come definita dalla normativa regionale e di cui al titolo III - articolo 5 - comma 1, del presente regolamento.

5. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore che vendono o forniscono alla propria clientela i prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati non si applicano le disposizioni in materia di commercio al dettaglio in sede fissa.

6. Le imprese titolate all'esercizio dell'attività di acconciatore in sede fissa, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, possono esercitare l'attività presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico, oppure nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di particolari eventi fieristici o promozionali; possono inoltre esercitare, previa stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici, nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi.

7. Le attività di acconciatore possono essere svolte anche presso la residenza ovvero il domicilio dell'esercente purché:
a) i locali dove queste vengono esercitate siano adibiti in modo esclusivo all'esercizio delle stesse;
b) i locali siano funzionalmente indipendenti da quelli utilizzati come domicilio;
c) i locali siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative;
d) i locali e le attrezzature rispondano ai requisiti igienico-sanitari prescritti dal presente regolamento;
e) sia apposta una targa all'esterno dell'edificio, visibile dalla pubblica via, indicante la tipologia di attività esercitata e la relativa denominazione.

8. Le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate in fondi aventi la destinazione urbanistica e d'uso compatibile ai sensi della vigente regolamentazione comunale in materia e regolamentazione regionale. Tuttavia, salvo espressi divieti previsti dalla citata normativa comunale, sono in ogni caso compatibili con l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento, le destinazioni d'uso artigianale e commerciale.

Articolo 4
Attività a fini didattici o di dimostrazione

1. È ammesso lo svolgimento dell'attività di cui al Titolo II, a fini didattici o di dimostrazione.

2. Le attività esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali, sono sottoposte a comunicazione preventiva al Comune nel quale si svolgono, con indicazione dei nominativi dei responsabili delle esercitazioni pratiche di cui alla l. 174/05, in possesso della qualifica professionale.

3. Le prestazioni, qualora siano effettuate da persone non abilitate alla professione, sono svolte sotto il diretto controllo di insegnanti in possesso di qualifica professionale e non devono comportare, in nessun caso, alcun corrispettivo, neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo.

TITOLO III – ATTIVITA' DI ESTETICA

Articolo 5
Definizioni e principi generali

1. L'attività di estetica comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'applicazione di prodotti cosmetici di cui alla Legge 11 ottobre 1986, n. 713 e s.m.i., o con l'utilizzo di apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni. In attuazione a quanto previsto nelle schede tecnico-informative dell'allegato 2 al Decreto Ministeriale n. 110/2011, l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici è svolto nel rispetto delle caratteristiche tecnico-dinamiche, dei meccanismi di regolazione, delle modalità di esercizio e di applicazione, delle cautele d'uso e dei percorsi formativi specifici richiesti.

Rientra nell'attività di estetica l'attività di onicotecnica (preparazione dell'unghia e della pelle che la contorna con apposizione o realizzazione, mediante resine, gel o altre sostanze, di unghie finte) così come ad oggi definita dal D.P.G.R. 2 ottobre 2007 n. 47/R e s.m.i., i cui operatori devono possedere i requisiti formativi degli estetisti.

Il sistema di abbronzatura generalmente definito "naturale" (nebulizzazione di prodotti abbronzanti sull'epidermide) necessita della presenza di operatori in possesso della qualifica di estetista qualora sia effettuato attraverso l'utilizzo di apparecchiature/attrezzature.

Lo svolgimento anche della sola attività di make-up, ovunque essa venga esercitata, in luogo pubblico o privato, richiede il possesso della qualifica professionale di estetista.

A titolo esemplificativo non rientrano nell'attività di estetista, e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:

a. L'attività di sbiancamento dei denti *in quanto riservata ad altro personale professionalmente competente e qualificato* la quale viene svolta presso opportune sedi allo scopo autorizzate.
b. L'utilizzo della terminologia "SPA (salus per aquam)" in quanto può essere utilizzata esclusivamente con riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica ai sensi del comma 1), lettera b), art. 2 - Legge 24/10/2000 n°323 "Riordino del settore termale".
c. Le attività di grotte di sale e di fish-therapy.
d. I trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico–curativo–sanitario, come ad esempio le attività di fisioterapista e podologo, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali;
e. L'attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
f. Le attività motorie, quali quelle di "ginnastica sportiva", "educazione fisica", "fitness", svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati da normativa specifica del settore;
g. L'attività di naturopata del benessere.

2. E' vietata la redazione e prescrizione di diete: tale attività è riservata ai medici e ad altro personale professionalmente qualificato ed abilitato.

3. Alle imprese artigiane esercenti le attività di estetica, che vendano o comunque cedano alla propria clientela prodotti strettamente inerenti lo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità del trattamento in corso, si applicano le disposizioni relative all'esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa, come previsto dall'art. 7) comma 4 della L.R. 28/2004 e s.m.i.

4. E' fatto obbligo agli esercizi commerciali che svolgono l'attività di estetica di rispettare quanto previsto dall'art. 8) comma 5 della L.R. n. 28/2004 e s.m.i.

5. All'interno delle attività di estetica possono essere vendute e degustate tisane ed integratori alimentari, previa presentazione allo sportello SUAP di una SCIA di registrazione ai sensi dell'art. 6 - Reg. CE 852/2004 per tisane ed integratori alimentari.

6. Le attività di estetica in sede fissa possono essere esercitate presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico oppure, nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di particolari eventi fieristici o promozionali, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari.

7. Le attività di estetica possono essere svolte anche presso la residenza ovvero il domicilio dell'esercente purché:
a) i locali dove queste vengono esercitate siano adibiti in modo esclusivo all'esercizio delle stesse;
b) i locali siano funzionalmente indipendenti da quelli utilizzati come domicilio;
c) i locali siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative;
d) i locali e le attrezzature rispondano ai requisiti igienico-sanitari prescritti dal presente regolamento;
e) sia apposta una targa all'esterno dell'edificio, visibile dalla pubblica via, indicante la tipologia di attività esercitata e la relativa denominazione.

8. Le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate in fondi aventi la destinazione urbanistica e d'uso compatibile ai sensi della vigente regolamentazione comunale in materia e regolamentazione regionale. Tuttavia, salvo espressi divieti previsti dalla citata normativa comunale, sono in ogni caso compatibili con l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento, le destinazioni d'uso artigianale e commerciale.

TITOLO IV – ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

Articolo 6
Definizioni

1. Per tatuaggio si intende la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.

2. Per piercing si intende la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura.

3. Le suddette attività, in occasione di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo, possono essere svolte in ottemperanza e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 82 – 83 – 84 di cui al D.P.G.R.T. 2 ottobre 2007 n.47/R e s. m. i.

Articolo 7
Piercing del padiglione auricolare

1. L'effettuazione della sola attività di piercing del padiglione auricolare non richiede il possesso dei requisiti formativi previsti per l'attività di piercing. Resta fermo l'obbligo dell'osservanza dei requisiti strutturali dei luoghi in cui è effettuata l'attività e il rispetto delle regole che assicurano la sterilità del procedimento di cui all'art. 78 del DPGRT 47/R del 2 ottobre 2007 e s.m.i..

2. Non è richiesta l'osservanza del comma 3) - art. 76 - DPGRT 47/R del 2 ottobre 2007 e s.m.i. quando nell'esercizio si esegue solamente il piercing al lobo auricolare o ai margini dell'elice.

TITOLO V – MODALITA' CONTRATTUALE POLTRONA-CABINA IN AFFIDO

Articolo 8
Poltrona - cabina in affido – Definizione e principi generali

Nell'ambito delle attività disciplinate dal presente regolamento è prevista la modalità contrattuale per l'esercizio dell'attività, nello stesso locale, denominata ***affido di poltrona/cabina***.

La modalità contrattuale per l'esercizio dell'attività di affido di poltrona/cabina è prevista nell'Avviso Comune sottoscritto il 25.11.2011 tra le parti sociali, in occasione del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Settori dell'Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing.
I soggetti coinvolti nel rapporto sono: il titolare del salone/centro detto *affidante* e il professionista abilitato detto *affidatario*, che dovranno stipulare un contratto per la "gestione e il godimento della cosa produttiva" ai sensi dell'art. 1615 del Codice Civile.

Il contratto stipulato tra *affidante* e *affidatario* deve obbligatoriamente contenere specifici riferimenti relativi a:

1. la durata, la facoltà di recesso anticipato e cause di risoluzione anticipata;
2. la superficie data in uso con relativa planimetria;
3. la puntuale identificazione delle postazioni date in uso, che non potranno essere utilizzate dall'affidante;
4. il rapporto economico tra le parti;
5. la tipologia di attività che verrà esercitata sulla poltrona/e – cabina/e in affido.

Articolo 9
Limiti di utilizzo

I limiti quantitativi di utilizzo dell'affido di poltrona, sono i seguenti:

1. non più di una poltrona per le imprese che hanno da zero a 3 dipendenti;
2. un massimo di due poltrone per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti;
3. un massimo di tre poltrone per le imprese che hanno un numero di dipendenti superiore a 10.

In ogni caso l'*affidatario* in possesso dei requisiti professionali esercita direttamente l'attività con il divieto di avvalersi di collaboratori.

L'affido di poltrona/cabina è possibile unicamente per la/le tipologia/e per le quali il titolare ha presentato la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività): acconciatore, estetista, tatuatore e piercer.
L'affido decade automaticamente in caso di cessazione di attività da parte del titolare.

Articolo 10
Divieti

E' vietato affidare la poltrona:

1. a chi non ha i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attività, comprensivi anche del possesso di Partita Iva;
2. a chi ha lavorato all'interno dello stesso salone negli ultimi 5 anni, in qualità di dipendente;
3. per i titolari che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi 24 mesi.

Articolo 11
Titolo abilitativo

1. Costituisce titolo abilitativo dell'affidatario la Comunicazione Congiunta, da presentarsi al SUAP, comprensiva del contratto di gestione sottoscritto tra le parti.

2. La Comunicazione Congiunta è atto propedeutico necessario per svolgere l'attività, senza il quale la stessa è da considerarsi abusiva.

3. La Comunicazione Congiunta abilita l'attività dell'affidatario con efficacia immediata, sulla stessa verranno eseguiti i controlli per la verifica di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti.

Articolo 12
Variazioni

Ogni variazione (nuovi affittuari o proroga del contratto) va segnalata al SUAP con nuova comunicazione congiunta. La cessazione dell'affido deve essere comunicata al SUAP direttamente dall'affidatario.

Articolo 13
Sicurezza

Per quanto attiene la sicurezza sui luoghi di lavoro, ognuna delle parti (affidante – affidatario) risponde per la sua attività ma, ad esclusione della "zona poltrona o cabina", l'*affidante* si assume la responsabilità in toto in termini di sicurezza sulle parti comuni.

Articolo 14
Prezzi

E' fatto obbligo per ogni professionista esporre il proprio cartello prezzi, anche in caso di prezzi identici all'interno dello stesso esercizio.

Articolo 15
Obblighi igienico-sanitari

1.Ogni singola attività dovrà essere svolta nel rispetto dei requisiti professionali, strutturali ed igienico-sanitari specificatamente previsti dalle norme di riferimento e dall'Allegato "A" (*Requisiti Strutturali ed Igienico Sanitari*) al presente regolamento.

2.Le parti devono stabilire apposite procedure di coordinamento, indicate sulla SCIA dell'affidante, per l'utilizzo degli spazi comuni (spogliatoi, servizi igienici, ripostiglio/magazzino, sala attesa, ecc.) e per le operazioni di pulizia, disinfezione e manutenzione dei locali ed in particolare per la sterilizzazione/disinfezione delle attrezzature/strumenti di lavoro, delle/dei quali sia ben individuata la responsabilità nelle singole fasi.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI COMUNI ED ATTIVITA' CONGIUNTE

Articolo 16
Requisiti fondamentali

L'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento richiede:

a. il possesso dei requisiti morali, previsti dalla normativa vigente;

b. il possesso, da parte di chi svolge l'attività, delle necessarie abilitazioni professionali, come di seguito specificato:

1) nel caso di impresa individuale artigiana: da parte del titolare dell'azienda;
2) nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società: da parte di almeno un socio;

In caso di esercizio congiunto delle attività, nelle imprese artigiane di cui ai punti 1) e 2) l'attività prevalente potrà essere svolta anche da un dipendente (responsabile tecnico) in possesso del requisito professionale.

3) Nel caso di impresa non artigiana, anche in forma di società: da parte di chi esercita professionalmente l'attività;

c. la disponibilità dei locali aventi la destinazione d'uso compatibile all'esercizio delle attività in oggetto e la conformità ai requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza di cui all'allegato "A" al presente regolamento;

d. il rispetto di quanto prescritto dal D. Lgs. 81/2008 in relazione all'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 17
Forme, modalità e limiti di esercizio dell'attività

1. Una stessa impresa, in possesso dei previsti titoli abilitativi, può svolgere le attività disciplinate dal presente regolamento in più sedi. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso di qualifica professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività.

2. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte anche unitamente in uno stesso esercizio, nel rispetto delle normative di riferimento di rango superiore, da una stessa impresa o da imprese diverse, purché ciascuna sia in possesso di distinti requisiti professionali e dei requisiti strutturali ed igienico sanitari.

3. Le attività disciplinate dal presente regolamento non possono essere esercitate in forma itinerante o di posteggio, fatti salvi i casi previsti dalle normative vigenti.

4. Le attività di cui all'art. 1) svolte in strutture ricettive (ove consentito dalla normativa di settore), palestre e simili (scuole di ballo, circoli, ecc..) sono soggette ai requisiti strutturali, gestionali ed igienico-sanitari stabiliti dal presente regolamento e dalla normativa di riferimento.
Per i titolari delle strutture, se non operatori, non è richiesto il possesso del requisito professionale, che invece dovrà essere posseduto da chi esercita le attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing.
Resta inteso che il titolare dell'attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing dovrà presentare la relativa SCIA amministrativa di cui all'articolo 18 del presente regolamento.

5. I titolari di palestre ed i relativi addetti, se in possesso di diploma di laurea in scienze motorie, possono esercire come operatori di saune e solarium presenti nelle relative strutture.

6. Nel caso di saune e/o bagno turco in attività ricettive, quando gli apparecchi per le relative prestazioni fanno parte della dotazione di una camera/unità abitativa, sono assimilabili a quelle fruite in un domicilio privato e quindi non necessitano della presenza obbligatoria di un'estetista per il loro uso. Restano fermi, in questo caso, tutti i requisiti di sicurezza, nonché le opportune avvertenze per i clienti che, del tutto volontariamente, possono comunque desiderare la presenza di un operatore qualificato. Nel caso in cui tali prestazioni (saune e/o bagno turco) siano offerte in locali della struttura alberghiera che siano di libero accesso per la clientela, devono essere rispettati i requisiti strutturali - igienico sanitari previsti dalle normative regionali e dal presente regolamento, è altresì necessaria la presenza di un addetto in possesso di qualifica, anche se il relativo costo è incluso nei costi ordinari della prestazione alberghiera (Delibera 27 luglio 2009 n° 658 Regione Toscana – Allegato A – Circolare – comma 1).

Articolo 18
Esercizio dell'attività

1. L'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento è subordinato alla presentazione di apposita SCIA ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i., trasmessa al SUAP.

2. La SCIA viene trasmessa a cura del SUAP all'Azienda USL e al Comune, affinché possano svolgere le attività istituzionali di vigilanza e controllo di competenza. L'intervento è comunicato altresì ad altri Uffici ed Enti variamente interessati alle dichiarazioni contenute nella medesima SCIA.

3. Il trasferimento di sede, l'ampliamento, le modifiche, il sub-ingresso, le variazioni, la cessazione sono subordinate alla presentazione della SCIA trasmessa al SUAP.

4. La sospensione volontaria dell'attività di un esercizio già avviato, qualora superi i 30 giorni consecutivi, deve essere comunicata al SUAP.

5. Gli esercenti delle attività disciplinate dal presente regolamento hanno l'obbligo di:
a) esibire il titolo abilitativo agli organi di vigilanza presso i locali dove è svolta l'attività;
b) esporre al pubblico le tariffe delle prestazioni praticate;
c) esporre al pubblico e rispettare l'orario di apertura e chiusura dell'attività.

Articolo 19
Orari

1.Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di cui al presente regolamento sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto delle disposizioni fissate con ordinanza sindacale, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

2.Nella forma contrattuale di affido poltrona è fatto obbligo per l'*affidatario* rispettare gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio all'interno di quelli stabiliti dall'*affidante* con la possibilità di esporre un proprio cartello orario personalizzato.

3.L'*affidatario*, in caso di malattia o ferie prolungate dell'*affidante*, potrà ugualmente svolgere l'attività, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, purché sia presente il responsabile tecnico dell'esercizio o qualora lui stesso sia stato nominato tale.

TITOLO VII – SANZIONI E MISURE INTERDITTIVE

Articolo 20
Modalità di vigilanza e controllo per tutte le tipologie di attività

1. Il controllo sul contenuto della SCIA di cui all'art. 18 spetta agli Enti/Uffici competenti per materia, sotto i diversi profili, ed è svolto nei modi e nei tempi previsti dalla normativa di riferimento.

2. I soggetti a vario titolo competenti per la vigilanza ed il controllo, nell'ambito delle proprie competenze, possono accedere in tutti i locali pubblici e privati in cui vengono svolte le attività disciplinate dal presente regolamento, compresi quelli presso il domicilio dell'esercente.

3. L'Azienda USL esercita funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti igienico-sanitari e strutturali dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività e verifica ai sensi del D. Lgs.81/2008 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

4. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività previste dal presente regolamento.

5. Oltre a quanto previsto dalla normativa settoriale, il Comune sospende l'attività qualora siano venuti meno i requisiti di cui al presente regolamento, accertati nell'ambito dell'attività di vigilanza di competenza di cui al comma 1).

6. L'Azienda USL qualora accerti che nelle attività sono venuti meno i requisiti igienico-sanitari dispone, anche attraverso prescrizioni dirette, che siano adottati i necessari provvedimenti per il ripristino di detti requisiti. Qualora le prescrizioni non vengano ottemperate, entro i termini stabili, e comunque ogniqualvolta vi siano condizioni di rischio per la salute degli utenti, l'Azienda USL ne dà immediata comunicazione al Comune per l'emissione di un provvedimento di sospensione dell'attività.

7. Nei casi di sospensione dell'attività il Comune diffida l'interessato ad adeguarsi entro un congruo termine, che viene stabilito sulla base delle indicazioni fornite dall'organo di vigilanza.

Articolo 21
Sanzioni

1. Si applicano le sanzioni amministrative previste dalle specifiche disposizioni Nazionali (L.174/2005 e L. 1/1990) nonché dalle disposizioni Regionali (L.R. 31 maggio 2004 n.28 e s.m.i.; L.R. 3 giugno 2013 n.29 e s.m.i.).

2. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento e alla irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/1981 e alla L.R. n. 81/2000.

3. Nell'ambito dell'attività disciplinata dall'art. 8) del presente regolamento, qualora non siano individuate le specifiche responsabilità di cui all'art. 15), le medesime sono esclusivamente a carico dell'affidante.

4. L' erogazione di cure termali da parte di centri estetici e la pubblicità sanitaria non rispondente ai requisiti prescritti o che fa uso dell'aggettivo "termale" riferito ad acque o fanghi ai quali non è stata formalmente riconosciuta efficacia terapeutica, é punita con le sanzioni pecuniarie previste dall'art.14 della Legge n.323/2000.

5. L'utilizzo e/o commercializzazione di prodotti cosmetici non conformi alla vigente normativa nazionale e comunitaria è soggetto al regime sanzionatorio previsto dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 recante «Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità Economica Europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici.

TITOLO VIII – ATTIVITA' NON DISCIPLINATE

Articolo 22
Attività del Benessere e Bio-Naturali e Attività di Tecniche Manuali sull'individuo

Ambito di applicazione

1. Obiettivo dell'Amministrazione è assicurare ai cittadini che intendono accedere a pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere un esercizio corretto e professionale delle stesse.
Sono esclusi i massaggi con finalità di estetica, cura, riabilitazione fisica, psichica.

Discipline del Benessere e Bio-Naturali

2. La Regione Toscana con Delibera di Consiglio Regionale n. 1 del 28.01.2009 e Delibera n. 9 del 27.01.2010 ha individuato le seguenti discipline del benessere e bio-naturali: Craniosacrale, Naturopatia, Prano-pratica, Riflessologia, Shiatsu, Esercizi di lunga vitaTaiji, Qi Gong, Tuina, Suoni Musica e Benessere, Yoga, Osteopatia e Metodo Feldenkrais.

3. Ai fini del presente regolamento, secondo quanto stabilito dalla L.R. 03.01.2005 n.2 "Discipline del benessere e bio-naturali" si intendono per:

a) discipline del benessere e bio-naturali
 le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, miglioramento, la conservazione del benessere globale della persona. Tali discipline non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario, né alle attività connesse a qualunque prescrizione di dieta, né alle attività disciplinate dalla L.R. 31.05.2004 n.28 "Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing".

b) operatore in discipline del benessere e bio-naturali
la figura che, in possesso di adeguata formazione, opera per favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita e per stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entità globale e indivisibile. L'operatore in discipline del benessere e bio-naturali non prescrive farmaci, educa a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane ed alla maggiore consapevolezza dei propri comportamenti.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23
Efficacia e validità del presente regolamento

1. Le norme contenute nel presente regolamento entrano in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la relativa delibera di approvazione.

2. Le norme contenute nel presente regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.

3. Le attività disciplinate dal presente regolamento, che effettuano modifiche strutturali, devono adeguarsi alla normativa vigente, relativamente alla parte modificata.

4. Per quanto riguarda l'attività di ESTETICA/TATUAGGIO/PIERCING si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 104 (termini di adeguamento) del D.P.G.R. Toscana del 02.10.2007, n. 47/R;

5. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme di settore.